

**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEDE CENTRALE - ROMA**

REGOLAMENTO “ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA”

Aggiornato al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e al Decreto Legislativo del 31.12.2024 n. 209.

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" – come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 209 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"- la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha provveduto a revisionare il Regolamento Acquisizione Forniture e Servizi in Economia adottato con determina del Direttore Generale n. 4 del 14/01/2014, per disciplinare le modalità, i limiti e le procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie europee nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee è regolato dal Libro II, Parte I del Codice, dall'articolo 48 all'articolo 55, con rimandi all'allegato II.1.

Articolo 2 - Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che impone alle pubbliche amministrazioni di favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comportano che nelle procedure di gara le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;

ENTE PUBBLICO

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione definite dagli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica gli operatori economici indicano, a pena di esclusione e se necessario per la tipologia dell'affidamento, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte;

k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 *bis* D. Lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 3 - Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Articolo 5 -Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici siano trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei

ENTE PUBBLICO

dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Articolo 6 - Principio di rotazione

L'Amministrazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

In applicazione del principio di rotazione disciplinato dall'articolo 49 del Codice è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura negoziata e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non vengano posti limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 7 - Procedure per l'affidamento

Nell'articolo 50 del Codice sono indicate le soglie per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

ENTE PUBBLICO

- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

L'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) sarà preventivamente pubblicato sul sito istituzionale della LILT, accessibile tramite il seguente link: <https://www.lilt.it>

Articolo 8 - Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione del contratto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo per le procedure di affidamento diretti di valore inferiore a € 40.000,00, per le quali gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Articolo 9 – Stipula del contratto

La stipula del contratto relativo agli affidamenti e aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture d'importo pari e superiore ad € 5.000,00, sino al di sotto delle soglie di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle forme di cui all'art. 18 del Codice.

Il termine per la stipula dei contratti è di 30 giorni dall'aggiudicazione. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

Articolo 10 – Responsabile Unico di Progetto

Per ogni procedura di affidamento la Lilt nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP), che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al titolare della struttura competente per l'intervento, che cura le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
- b) possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
- c) possesso di adeguata esperienza professionale.

Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.

Il RUP è di norma individuato nel dipendente di categoria D nell'ambito dell'ufficio competente in rapporto al contratto di cui trattasi.

ENTE PUBBLICO

Articolo 11 – Fasi delle procedure di affidamento

Gli affidamenti dei contratti pubblici sono effettuati, previa predisposizione di una decisione a contrarre, con cui si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ai sensi dell'articolo del codice ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

Articolo 12 - Requisiti degli operatori economici

Al fine di contrarre con l'Amministrazione gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 dello stesso.

Articolo 13 - Aggiudicazione

Il RUP, valutate le offerte, dispone l'aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

Articolo 14 – Stipula del contratto

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Articolo 15 - Esecuzione del contratto

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Articolo 16 - Certificato di regolare esecuzione

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ENTE PUBBLICO

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023, rispettivamente agli art. 28 e art. 38.

Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti nel capitolato. La cadenza delle verifiche, anche qualora il certificato di verifica sia sostituito da quello di regolare esecuzione ex art. 38 D. Lgs. n. 36/2023, può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Articolo 17 – Garanzie

Il codice prevede due forme di garanzia:

- garanzia provvisoria: viene versata dall'operatore economico a favore della stazione appaltante al momento dell'offerta ed è pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).
- La garanzia definitiva: viene versata dall'operatore economico a favore della stazione appaltante e copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, D. Lgs. n. 36/2023, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Articolo 18 - Penali e premi di accelerazione

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate secondo quanto riportato nell'articolo 126 del codice.

Le penali per il tardivo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare dalle conseguenze del ritardo, e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ENTE PUBBLICO

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.